Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Fiumi di rifiuti liquidi in mare in Campania. Arresti e clamore. Ma perché tanta meraviglia?

Editoriale
a cura del Dott. Maurizio Santoloci

Dalle cronache:
"**Avvelenavano il mare con i rifiuti -** Il mare di Napoli umiliato dalla crisi rifiuti. Non c'erano solo i sacchetti accumulati nelle strade, a ferire il territorio alle prese con un'emergenza infinita che proprio in queste ore si riaffaccia alle porte della città. Nelle acque del Tirreno i depuratori della regione hanno sversato, a partire dal 2006 e almeno fino al dicembre 2007, enormi quantità di percolato, il residuo liquido prodotto dalla spazzatura, a causa di quella che i magistrati definiscono come "una scelta obiettivamente scellerata", ritenuta in grado di determinare "un gravissimo e irreparabile disastro ambientale, incidente sugli equilibri biologici e marini e sulle stesse condizioni di vita umane e animali, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità. Adesso la decisione di conferire il percolato negli impianti di depurazione della regione rappresenta il cuore dell'ultimo fronte giudiziario aperto dalla Procura di Napoli. Otto persone sono in carcere (…), sei hanno ottenuto gli arresti domiciliari (…)".
Questo recente caso di cronaca ha suscitato uno scalpore enorme e continuato sulla stampa e nei servizi televisivi. Sembra un fatto realmente eccezionale.
Ma –mi chiedo – perché tanto clamore questa volta? Perché tanta presenza sui mass-media?
Forse per la gravità del fatto e la sua particolarità? Non credo. Ma forse solo perché questa volta a causa di tale fatto sono finiti in carcere o agli arresti domiciliari tanti personaggi di altissimo rilievo appartenenti alla pubblica amministrazione anche statale. Tutto qui.
Per il resto – francamente – non mi sembra che poi ci sia tanto di così raro ed eccezionale. Ed infatti la notizia di fondo non è il disastro ambientale, ma i nomi degli arrestati.
Perché - in definitiva - sono anni che in tutta Italia i rifiuti liquidi – qualificati "scarichi" in modo improprio ora in buona ora (quasi sempre) in pessima fede – sono riversati nel mare, nei fiumi, nei laghi, sottoterra, nelle cave (abusive) abbandonate, negli abissi marini da navi a perdere che prendono in largo con carichi di liquami pericolosi straordinamente ed incredibilmente classificati "merci" (senza dunque alcuna tracciabilità nella filiera dei rifiuti) una volta giunti nelle aree portuali (grazie ad una arcaica ed assurda "interpretazione" diffusa del D.Lgs n. 152/06).
Dunque, cosa c'è di nuovo sotto il sole? O – più frequentemente – sotto la luna notturna (momento in cui si aprono le saracinesche delle tubature)?

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

E' un po' come il caso dell'autospurghista che qualche estate fa ha riversato (ha "*scaricato*" qualcuno ancora ha scritto…) il proprio carico di liquami nel mare della Grotta Azzurra. Anche allora siamo arrivati ai TG nazionali (addirittura tra i titoli di apertura). E perché? Solo perché anche in quell'episodio c'era un soggetto eccellente che faceva notizia ed audience: la Grotta Azzurra. Infatti, se quel riversamento (no "*scarico*"…) di liquami fosse avvenuto nella grotta marina nella baia di Cucuzzello Inferiore il fatto sarebbe passato inosservato. Come passano inosservati tutti i giorni, da anni, gli smaltimenti illegali di centinaia di autospurgo abusivi in mari, laghi, fiumi, tombini fognari, terreni in tutto il territorio nazionale.
Per i rifiuti liquidi a mare di Napoli è lo stesso. La notizia è emersa solo per i nomi eccellenti degli arrestati. Ma sono lustri che in tutta Italia tonnellate di rifiuti liquidi aziendali e privati di ogni genere e tipo, compresi miscugli micidiali, vengono riversati ovunque senza che nessuno se ne occupi. Poi arrivano i casi-limite (vedi Priolo, al tempo con il mercurio liquido riversato a mare e gli effetti mutogeni sulla popolazione) ed allora arriva la cronaca ed il TG.
Ma gli altri? E la somma di tutti i giorni, per tutti i rifiuti liquidi nazionali smaltiti illegalmente, anno dopo anno? Dove stanno sulle cronache? Ed è la somma che fa il totale di un disastro ambientale silente e reiterato del quale ben pochi si occupano.
Il tema delle illegalità al confine tra lo scarico ed il rifiuto liquido è stato da sempre per noi sulle pagine di questa testata on line ed in ogni sede seminariale ed editoriale una priorità assoluta e permanente.[1] Una specie di "*delenda Carthago*" che troppo spesso ci ha visto isolati e con risposte tiepide anche da parte di molti organi di controllo. Perché questa vera e propria emergenza nazionale ambientale occulta e silenziosa, ma micidiale, è stata sempre sottovalutata, scarsamente considerata, minimamente percepita. Più attivo e diffuso - spesso - l'interesse per la sanzione da collegare ad un minimo abbandono di rifiuto domestico o per il dibattito sulle "competenze" per reprimere i reati ambientali, che la concentrazione sui crimini commessi con i rifiuti liquidi. Manca proprio questa concentrazione culturale ed istituzionale sul tema, atteso che ancora troppo spesso c'è chi ancora confonde lo "scarico" con il "rifiuto liquido" ed insiste a dire (e scrivere) che "un autospurgo <u>*scarica*</u> i liquami in un

---

[1] Dal volume **Scarichi & "*Scarichi*" - La disciplina normativa dei liquami aziendali, privati e pubblici tra regole e prassi -** di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani (Diritto all'ambiente – Edizioni - gennaio 2011 – www.dirittoambientedizioni.net): " (…) Il confine tra "acque di scarico" e "rifiuti liquidi" è fonte molto spesso di equivoci interpretativi ed applicativi da parte di molti titolari di aziende e molti organi di P.G., pur essendo campo di gravissime illegalità.
Non va sottaciuto un dato importante in modo trasversale: chi delinque con i liquami (settore che costituisce una vera e propria nuova frontiera di temibile importanza nel contesto della criminalità organizzata in materia ambientale) tende a spacciare la propria attività come "scarico" per rientrare nelle sanzioni della parte terza del T.U. ambientale che sono molto più modeste di quelle contenute invece nella parte quarta che riguarda i rifiuti anche liquidi. La parte terza è infatti sostanzialmente depenalizzata o microcriminalizzata, prevede regole di sola forma e di scarsa sostanza, è limitata da procedure per il controllo, prelievo ed analisi estremamente complesse che rendono spesso vani gli accertamenti della P.G..
Per questi motivi la tendenza di chi smaltisce rifiuti liquidi, anche pericolosi, è quella di ingannare a livello giuridico e sostanziale l'organo di controllo per indurlo ad operare entro il contesto molto più blando a livello regolamentativo e soprattutto sanzionatorio delle norme sugli scarichi anziché nel contesto normativo dei rifiuti liquidi. Ecco dunque che percepire bene gli esatti parametri di questo confine tra le due parti del T.U. ambientale è straordinariamente importante per gli organi di polizia giudiziaria. (…)".

tombino"…). Con ciò creando – già a livello di errata terminologia giuridica – un equivoco di fondo come approccio alla materia che sottintende una scarsa attività di impegno collettivo nel settore.[2]
Ecco perché – poi – a Napoli come dappertutto chi vuole ~~*"scaricare"*~~ smaltire i rifiuti liquidi a mare o altrove trova percorsi fertili per agire con tranquillità.
Questa clamorosa inchiesta dimostra quello che da tempo andiamo sostenendo: la gestione illegale dei rifiuti liquidi è il vero El Dorado della criminalità ambientale da anni, e lo sarà per tanti altri anni.

---

[2] Dal volume **"Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale" -** di Maurizio Santoloci (Diritto all'ambiente – Edizioni – febbraio 2011 – www.dirittoambientedizioni.net): " (…) La parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 rappresenta la legge-quadro in materia di inquinamento e disciplina tutti i rifiuti solidi e liquidi, mentre sono estranei dal suo campo di applicazione le acque di scarico (cfr. articolo 185, comma 2, lett. a, dopo modifiche del D.Lgs. n. 205/2010). Poiché lo scarico delle acque reflue è disciplinato ora dalla parte terza dello stesso D. Lgs 152/2006 (mentre prima era disciplinato dal decreto legislativo 152/1999 e prima ancora dalla "Legge Merli"), le disposizioni sui rifiuti dettate dal T.U. ambientale troveranno applicazione solo per la parte che il sistema della parte terza del D. Lgs. 152/2006 in materia di scarichi e tutela acque non regolamenta. Quindi: la parte quarta del D. Lgs. 152/2006 disciplina i rifiuti allo stato liquido, mentre la parte terza dello stesso decreto disciplina le acque di scarico.
Il criterio interpretativo fondamentale per l'applicazione della normativa sui rifiuti risiede nel fatto che la parte quarta del D. Lgs. 152/2006 disciplina tutte le singole operazioni di gestione (ad esempio: conferimento, raccolta, trasporto, ammasso, stoccaggio, etc.) dei rifiuti prodotti da terzi, siano essi solidi o liquidi, fangosi o sotto forma di liquami. Restano escluse quelle fasi, concernenti rifiuti liquidi (o assimilabili), relative allo scarico e riconducibili alla disciplina stabilita dalla norma specifica sugli scarichi. Ne consegue che la disciplina degli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi in conto terzi e relative ulteriori operazioni, che presuppongono il trasporto non canalizzato delle acque di processo, ricade sotto la normativa della parte quarta del D. Lgs 152/2006, mentre le operazioni connesse allo scarico delle acque, cioè all'immissione diretta e al trattamento preventivo delle stesse, poste in essere dallo stesso titolare dello scarico, sottostanno alla disciplina sulle acque.
Dunque lo "scarico" previsto dalla parte del T.U. ambientale sulle acque appare come una deroga al concetto generale di rifiuto liquido. La costruzione di geografia politica e giuridica del settore presenta il rifiuto liquido della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 come categoria generale di base; le acque di scarico, provenienti solo dallo "scarico", costituiscono una specie di sottocategoria particolare che esula dal campo regolamentativo delle disposizioni sui rifiuti. Pur tuttavia ove tale scarico cessi di essere diretto (e cioè venga spezzata la linea di riversamento immediato tra ciclo produttivo e corpo ricettore) e venga di conseguenza realizzato uno scarico in vasca o comunque con trasporto altrove dei liquami in via mediata ed indiretta, tale interruzione funzionale del nesso di collegamento diretto ciclo produttivo/corpo ricettore trasforma automaticamente il liquame di scarico in un ordinario rifiuto liquido. Non avremmo più uno "scarico", non si avrà dunque più di conseguenza la deroga sopra espressa e la disciplina torna automaticamente nel contesto generale della parte sui rifiuti del D. Lgs. 152/2006.
Ciò che rileva ai fini dell'individuazione della disciplina da applicare non è dunque lo stato fisico della sostanza (liquidità), bensì l'immissione diretta o meno in un corpo ricettore e, in questo secondo caso, se trattasi di "rifiuto liquido" o di "acqua reflua". La linea di demarcazione tra l'una e l'altra disciplina è che le disposizioni sui rifiuti disciplinano tutte le fasi di gestione del "rifiuto liquido" dalla sua produzione fino allo smaltimento presso un impianto di trattamento di "acque reflue" nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 110, comma 2, D. Lgs 152/2006, in difetto di canalizzazione o convogliamento. La parte terza del D. Lgs. 152/2006 disciplina le operazioni connesse allo scarico di acque reflue canalizzate o convogliate (immissione diretta) e al loro trattamento preventivo, poste in essere dallo stesso titolare dello scarico; il trattamento di "acque reflue" giunte in impianto di trattamento come "rifiuti liquidi" poiché ivi condotte mediante un vettore. L'accettazione in impianto trasforma i "rifiuti liquidi" in "acque di processo", quindi l'impianto non è soggetto alla normativa sui rifiuti.".

Perlomeno finchè ci sarà ancora qualcuno che – anche in sede istituzionale – continua a confondere lo scarico con lo smaltimento del rifiuto liquido. Alimentando così la confusione di fondo sulla esatta applicazione delle regole, che è manna e linfa vitale per chi delinque.
Ma questo fatto di cronaca merita una ulteriore e finale considerazione.
La conferma degli "illeciti ambientali in bianco".[3] La conferma della nostra teoria – anche qui accolta tiepidamente da molti – che ormai purtroppo non è più verità assoluta che atti e decisioni delle pubbliche amministrazioni (incluse quelle statali) sono per principio assoluto corretti e legittimi nel campo ambientale, dato che ormai da tempo assistiamo a decisioni e redazione di atti e decisioni strumentali, illegittime ed illegali.[4]

---

[3] "Illeciti ambientali in bianco" è una definizione editoriale di "Diritto all'ambiente" protetta da copyright riservato (registrazione n. TR2009C000008 del 26/01/2009 Camera Commercio Terni)

[4] Dal volume **"Diritto all'ambiente - manuale pratico di uso comune per la difesa giuridica di ambiente ed animali" -** di Maurizio Santoloci (Diritto all'ambiente – Edizioni – ottobre 2010 – www.dirittoambientedizioni.net): "(…) Quando si parla di illeciti in materia ambientale si pensa esclusivamente - e forse anche naturalmente - a coloro che pongono in essere attività e realizzano opere e comportamenti violando le normative di settore; ipotizzando - sempre come regola ordinaria - che a loro carico comunque esiste un sistema di controllo amministrativo (prima ancora che penale) in grado di contrastare e reprimere tali violazioni.
Pochi pensano che non sempre è così, perché in molti casi le violazioni di legge non sono poste in essere da soggetti privati che violano la normativa per perseguire la loro finalità, ma in modo incredibile e paradossale le violazioni di legge sono contenute in alcuni atti amministrativi che poi - a loro volta - autorizzano i privati e le persone giuridiche a porre in essere comportamenti e realizzare opere che in se stesse sono in palese violazione di legge.
Un paradosso apparentemente assurdo. Che non dovrebbe esistere. Ma che nella realtà delle cose concrete esiste, ed è piuttosto diffuso. È talmente diffuso, che su tale fenomeno s'è creata non solo una importante ed attiva giurisprudenza sia dei giudici di merito nel campo penale che della Cassazione, ma addirittura si è giunti a provvedimenti cautelari sia di sequestro sia di arresto nei casi più gravi. E dunque la materia ha iniziato a diventare importante e prepotente entro il settore della tutela dell'ambiente sotto il profilo giuridico.
Si tratta di una vera e propria nuova disciplina, da molti sconosciuta o sottovalutata, per lo più sviluppata nel campo dell'edilizia e dei vincoli paesaggistici ambientali, ma ormai emergente anche nel settore delle acque e dei rifiuti; una realtà che sta determinando e causando una - seppure silenziosa - elevatissima statistica di opere ed attività realizzate in palese violazione di legge, ma nel contempo apparentemente intoccabili in quanto coperte ed avallate da atti amministrativi che, tuttavia, sono in se stessi illegittimi in quanto emanati in violazione di legge.
Un circolo vizioso apparentemente inespugnabile, ed in ordine al quale sembra che nessuno possa fare nulla. Perché la complessità e la rigorosità dei ricorsi amministrativi blindano in pratica questi atti illegittimi, ed apparentemente il sistema penale è impotente ed estraneo ad ogni intervento. Nascono così quelli che secondo una nostra definizione, della quale rivendichiamo il "copyright intellettuale", possono definirsi come "illeciti ambientali in bianco", derivanti dagli atti autorizzatori illegittimi delle pubbliche amministrazioni.
Si tratta di un settore complesso, dai risvolti estremamente sottili, che si sviluppa in un modo silenzioso e poco evidente. Ma che crea notevoli effetti di disarmonia e di incidenza deleteria sul nostro territorio. (…)
Come abbiamo sopra accennato, per "illecito ambientale in bianco" deve intendersi ogni illecito compiuto sulla base di un atto autorizzatorio della pubblica amministrazione apparentemente legittimo, almeno sotto il profilo procedimentale, con cui, specie nel campo dell'edilizia, dei rifiuti e degli scarichi, si vanno ad autorizzare condotte non assentibili, perché costituenti reato sulla base del codice penale ovvero delle vigenti leggi speciali in materia, o comunque illecito amministrativo. (…)".

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

E dunque per contrastare tale emergente ed oggettiva realtà - sotto gli occhi di tutti - è necessario raffinare e potenziare le strategie - anche di polizia giudiziaria - non solo per individuare responsabilità dei singoli soggetti coinvolti ma anche e soprattutto per attivare e favorire da parte della magistratura la disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi e porre così freno a tale diffuso fenomeno che, se anche non raggiunge forme così elevate come quelle delle recenti cronache, nella quotidianità ordinaria – silente e trasversale – non è meno dannoso nella somma dei casi che si ripetono e si reiterano.
Insomma, casi di cronaca come quelli in commento dovrebbero dare una sferzata di interesse e rilancio di operatività nella prevenzione e nella repressione dei crimini connessi ai rifiuti liquidi (no "scarichi"…) ed agli "illeciti ambientali in bianco" che costellano il nostro territorio.
Il solo indignarsi e meravigliarsi non serve a nulla.
Perché – poi – tutto resta come prima.

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 3 febbraio 2011